

REGOLAMENTO (CE) N. 1131/96 DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 1996
relativo alla fornitura di paste alimentari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 1 250 t di paste alimentari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾;

che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di paste alimentari ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azioni n. (1)** : 924/95 (A); 925/95 (B).
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Solidaridad Internacional, Glorieta de Quevedo 7, 6-D E-28015 Madrid [tel.: (34-1) 593 11 13, telefax: 448 44 69 / Oxfam Belgique, rue du Conseil 39, B-1050 Bruxelles; tel.: (32-2) 512 99 90, telefax: 511 89 19 (contact: J.M. Biquet)].
4. **Rappresentante del beneficiario**: Croissant Rouge Sahraoui, 17, rue Ben M'Hidi Lardi, Oran; tel.: (213-6) 39 64 24, telefax: 33 10 65. Contact: Mr Nanni Yamma.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Algeria.
6. **Prodotto da mobilitare**: paste alimentari.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1993, pag. 1 [II.C.1 a)].
8. **Quantitativo globale (t)**: 1 250.
9. **Numero dei lotti**: 2 (lotto A: 625 t; lotto B: 625 t).
10. **Condizionamento e marcatura (5)**: GU n. C 34 del 6. 2. 1993, pag. 3 [II.C.2.a) e II.C.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: Oran.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: A: dal 5 al 18. 8. 1996; B: dal 12 al 25. 8. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: A: 1. 9. 1996; B: 8. 9. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 8. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 7. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 19. 8 all'1. 9. 1996; B: dal 26. 8 all'8. 9. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: A: 15. 9. 1996; B: 22. 9. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles. Attenzione! Nuovi numeri! [telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 30. 6. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 978/96 della Commissione (GU n. L 131 dell'1. 6. 1996, pag. 30).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (⁵) Disposti in contenitori «a perdere» di 20 piedi.
- (⁶) Vedi terza modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 254 dell'1. 10. 1992, pag. 14.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato sanitario.
-